

**TRIBUNALE ROMA
(ORD.)**
2 FEBBRAIO 1994
PRESIDENTE: BUCCI
ESTENSORE: MAZZACANE
PARTI: FERRARA
CLEMI CINEMATOGRAFICA S.R.L.
BALDUCCI
GERACI

**Provvedimenti di urgenza •
Diritti della personalità •
Reclamo avverso
provvedimento di
accoglimento •
Rielaborazione
cinematografica di un fatto
di cronaca • Diritto di
critica • Mancata prova
della veridicità dei fatti
denigratori rappresentati •
Rigetto**

Nella ricostruzione cinematografica di un fatto di cronaca recente (nella specie: il film

« Giovanni Falcone »), il pur legittimo esercizio del diritto di critica non consente all'autore dell'opera di rappresentare come realmente avvenuti episodi della vita quotidiana dei soggetti rappresentati che si rivelino lesivi dei diritti della personalità di questi ultimi, stante l'impossibilità di provarne l'effettiva verifica storica; di conseguenza, va rigettato il reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare volto ad eliminare le scene di un'opera cinematografica aventi carattere denigratorio per il richiedente.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il dr. Vincenzo Geraci esprimeva che nell'ambito del film « Giovanni Falcone » egli era stato raffigurato in più scene in modo lesivo della reputazione e dell'onore, in particolare lamentando che, attraverso una falsa ricostruzione della vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone a Consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, il film prospettava allo spettatore una immagine ambigua e scorretta del comportamento assunto al riguardo dal ricorrente quale componente del C.S.M.; inoltre egli deduceva l'uso illegittimo del proprio nome e della propria immagine e chiedeva il sequestro del film o, in subordine, l'eliminazione di qualsiasi scena nella quale egli appariva raffigurato.

Realizzatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio la s.r.l. Clemi Cinematografica, società produttrice del film, Giuseppe Ferrara, regista del film e coautore della sceneggiatura, ed Armenia Balducci, coautrice della sceneggiatura, chiedendo tutti il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 23 novembre 1993 il giudice designato, in parziale accoglimento del ricorso, ordinava l'eliminazione del film « Giovanni Falcone » di ogni riferimento alla persona del ricorrente figurante nella scena riprodotte la telefonata tra Borsellino e Falcone, e l'eliminazione della successiva scena riprodotte il colloquio intervenuto tra Falcone e sua moglie nel corso del quale si faceva menzione di un tentativo di smantellamento del « pool » antimafia.

Avverso tale ordinanza Giuseppe Ferrara proponeva reclamo al Collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c. depositato il 4 dicembre 1993 chiedendone la revoca; deduceva in proposito il Ferrara che egli nel film in questione aveva inteso offrire un proprio giudizio critico di natura politica sui comportamenti di alcuni personaggi, tra cui Vincenzo Geraci, coinvolti nella vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone a consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, e ciò nell'ambito della libera manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, che inoltre nessuna lesione dell'onore o della reputazione del Geraci era possibile riscontrare nelle scene del film eliminate dall'ordinanza impugnata; che d'altra parte gli autori del film avevano rappresentato scenicamente alcuni fatti effettivamente avvenuti sui quali avevano voluto esprimere un giudizio politico.

Costituitosi il contraddittorio Vincenzo Geraci contestava il fondamento del reclamo di cui chiedeva il rigetto; chiedeva inoltre, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal giudice designato, l'eliminazione dal film di tutte le scene raffiguranti l'esponente; si costituivano altresì in giudizio Armenia Balducci e la s.r.l. Clemi Cinematografica chiedendo l'accoglimento del reclamo.

Procedutosi alla visione del film, il Collegio riservava la decisione concedendo termine alle parti per deposito di note illustrative.

Le argomentazioni svolte dal Ferrara nel reclamo proposto impongono alcune puntualizzazioni in ordine al richiamo ripetutamente effettuato all'art. 21 della Costituzione quale norma fondamentale per il riconoscimento del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Non è certamente necessario soffermarsi a sottolineare diffusamente il rilievo, nell'ambito dei principi costituzionali che regolano i diritti di libertà civile, che compete al citato articolo 21, considerato altresì che, nell'ottica di un ordinamento democratico, il pensiero di cui viene tutelata la libera manifestazione adempie ad una imprescindibile funzione sociale, in quanto esso opera come strumento di divulgazione e di conoscenza per i cittadini delle opinioni altrui e dunque di formazione delle convinzioni della collettività.

Nondimeno, come opportunamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, il diritto di manifestazione del proprio pensiero deve essere correlato e coordinato con i diritti, pure garantiti dalla Costituzione, della persona al proprio onore, al decoro ed alla reputazione.

È dunque perfettamente legittimo esprimere, nell'ambito della manifestazione del proprio pensiero, opinioni critiche su personaggi ed avvenimenti anche con toni vivaci ed aspre sottolineature, purché ciò non travalichi il limite della denigrazione gratuita della persona.

È pur vero che all'opera cinematografica, costituente il frutto dell'attività creativa ed artistica di chi la realizza, deve essere riconosciuta la possibilità di ampia rielaborazione e valutazione di vicenda che abbiano avuto risalto nell'opinione pubblica, proponendo quindi al riguardo impostazioni originali rispetto ad una anonima e piatta prospettazione dei fatti rappresentati: il riconoscimento di tale diritto non può peraltro comportare la compressione dell'altrui diritto costituzionalmente garantito all'onore ed alla reputazione.

Esaminando quindi alla luce di tali principi il reclamo proposto, è indiscutibile il diritto degli autori del film « Giovanni Falcone », con riferimento alla mancata nomina di Falcone a consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, di offrire di tale vicenda una connotazione fortemente critica, e quindi in particolare di valutare negativamente, il mancato appoggio a Falcone in quella occasione da parte di Geraci che pure aveva intrattenuto con lui rapporti di stretta amicizia e collaborazione; ed è anche legittimo, nell'ambito dell'esercizio di un giudizio politico di tali avvenimenti, iscrivere il voto di Geraci a favore della candidatura Meli, e più in generale la decisione del C.S.M. al riguardo, in un quadro di oggettivo smantellamento della struttura organizzativa dei magistrati che avevano dato vita al cosiddetto « pool » antimafia presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.

Nondimeno tale impostazione e ricostruzione della suddetta vicenda non può risolversi in una rappresentazione dell'immagine di Geraci tendente a lederne l'onore e la reputazione attribuendogli comportamenti non rispondenti al vero.

Tale osservazione, ad avviso del Collegio, assume maggior rilievo allorché, come nella fattispecie, gli avvenimenti in ordine ai quali viene manifestato il proprio pensiero appartengono ancora alla cronaca dei nostri giorni e non possono dunque certamente essere riportati ad una dimensione storica, laddove la naturale sedimentazione delle vicende operata dal trascorrere del tempo consente sicuramente ricostruzioni, anche sul piano del dibattito scientifico, più spregiudicate ed ardite di fatti e personaggi, ciò invece non può essere consentito nella prima ipotesi, quando tali ricostruzioni si risolvono in una denigrazione di persone viventi che quindi possono risentire un concreto ed effettivo pregiudizio da tale esercizio indiscriminato del diritto di critica. Sulla scorta di tali premesse, è a tal punto opportuno precisare che, in questa sede, non è rilevante accertare se, nell'opinione di alcuni personaggi legati all'ambiente in cui si svolsero le vicende rappresentate nel film, la figura di Geraci venga o meno considerata con connotazioni fortemente negative per effetto del voto espresso al C.S.M. nelle circostanze di tempo sopra ricordate, intendendo tale comportamento quale un « tradimento » non solo dell'amicizia verso Falcone, ma anche della strategia investigativa che aveva ispirato la struttura del « Pool » antimafia: invero l'eventuale riscontro di tali convincimenti nei confronti di Geraci da parte di altre persone non consentirebbe comunque a nessuno di manifestarli pubblicamente qualora ad essi venga riconosciuto un contenuto denigratorio, e non fossero confortati da alcun elemento probatorio circa la verità dei fatti sui quali sono basati.

Pertanto, riconosciuto perfettamente legittimo il diritto degli attori del film di valutare anche aspramente il comportamento di Geraci nella nota vicenda, a conclusioni diverse deve giungersi se a tale impostazione critica si accompagna la rappresentazione dei fatti non veritieri oggettivamente idonei a porre il Geraci medesimo in una luce ambigua se non ripugnante.

Ed invero al riguardo devono pienamente condividersi le argomentazioni espresse nell'ordinanza impugnata in ordine all'immagine fortemente negativa che viene conferita a Geraci nelle due scene di cui è stata ordinata l'eliminazione: ed infatti la scena relativa alla telefonata tra Borsellino e Geraci nella quale quest'ultimo sembra assicurare il primo circa il suo orientamento positivo nei confronti della candidatura di Falcone, coordinata alla posizione espressa a favore di Meli nell'ambito del C.S.M., induce inevitabilmente a offrire allo spettatore la rappresentazione di un comportamento di Geraci ingannevole ed ipocrita, e certo non improntato a buona fede; analogamente nella seconda scena il dialogo tra Falcone e la moglie evidenzia una chiara diffidenza dei due nei confronti di Geraci, in ordine alla quale tra l'altro vengono ipotizzati incontri con un ministro finalizzati allo smantellamento del « pool » antimafia, prospettando quindi, da parte di un membro di un organo istituzionale come il C.S.M., anomale convergenze con alte personalità politiche e offrendo quindi del voto successivamente espresso da Geraci nell'ambito del C.S.M. ragioni e finalità fortemente negative, con conseguente pregiudizio dell'onore e della reputazione di Geraci medesimo, il quale al contrario ha sostenuto di aver sempre espresso apertamente il proprio sia pur sofferto orientamento a favore di Meli (ed invero tale circostanza sembra essere confortata da quanto si legge a pagina 27 del libro « La Mafia Politica » di Alfredo Galassi, laddove viene evidenziato che Geraci non offrì mai il proprio appoggio a Falcone).

Del resto il reclamante Ferrara non ha provato né ha offerto di provare l'effettiva verifica dei fatti rappresentati nelle due scene in questione, che quindi debbono configurarsi come il frutto di una arbitraria e denigratoria ricostruzione degli eventi al di fuori del legittimo esercizio del diritto di critica dell'atteggiamento assunto da Geraci nella vicenda più volte menzionata (mentre è appena il caso di osservare che la prova testimoniale richiesta dal Ferrara e dalla Balducci, oltre che inammissibile per la mancata articolazione di circostanze specifiche sulle quali interrogare i testi, è altresì irrilevante al fine di provare l'effettiva sussistenza dei fatti riprodotti nelle due scene di cui è stata disposta l'eliminazione).

La società Clemi nella sua memoria di costituzione sostiene, ai fini dell'accoglimento del reclamo che le circostanze rappresentate nelle due scene in questione sarebbero quantomeno verosimili, cosicché dalla loro visione non potrebbe discendere alcun giudizio di ambiguità e scorrettezza nei confronti di Geraci; al riguardo è sufficiente rilevare che il concetto della verosimiglianza, per la sua inevitabile sfuggevolezza e soggettività, non può certamente essere utilizzato come solido criterio discriminante per valutare la legittimità o meno dell'esercizio del diritto di cronaca.

La società Clemi chiede in via subordinata la sola eliminazione di ogni riferimento a Geraci nella scena relativa al colloquio tra Falcone e la moglie nel corso del quale si fa menzione di un tentativo di smantellamento del « pool » antimafia.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere tale richiesta per l'oggettiva difficoltà di scindere senza equivoci quella parte della scena nella quale vi sono dei riferimenti a Geraci (dal resto al riguardo deve pure considerarsi che la mancata completa rispondenza tra la lista dialoghi prodotta e la versione definitiva non rende certamente agevole la distinzione tra le varie sequenze del film).

Il reclamo proposto deve quindi essere rigettato. Resta infine da esaminare il reclamo proposto in via incidentale dal ricorrente Geraci tendente alla eliminazione dal film di tutte le scene a lui riferibili; al riguardo quest'ultimo, considerato che nei confronti del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare non è ammesso riesame in sede di reclamo, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. nella parte in cui, in relazione all'art. 669 *septies* c.p.c., con riferimento agli articoli, 3 e 24 cost., non consente che avverso il procedimento di rigetto sia ammesso reclamo, neppure nell'ipotesi in cui — in ipotesi di parziale accoglimento della tutela cautelare invocata — sia stato proposto reclamo dalla parte parzialmente soccombente.

Il Collegio non ignora che la scelta legislativa di non ammettere il reclamo nei confronti del provvedimento di rigetto della misura cautelare ha suscitato contrastanti reazioni da parte della dottrina che nella sua prevalenza non ha mancato di sollevare spunti critici nei confronti dell'istituto del reclamo così come previsto dalla normativa recentemente introdotta nell'ordinamento processuale.

Nondimeno si ritiene che la questione di costituzionalità sia manifestamente infondata.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, può anzitutto osservarsi che la diversificata disciplina del reclamo trova la sua ragionevole giustificazione nella diversa posizione giuridica che contraddistingue chi non ottiene la misura cautelare e chi invece ad essa resta assoggettato con i conseguenti effetti immediati sul piano sostanziale.

La scelta operata è quindi frutto della discrezionalità del legislatore nel disciplinare situazioni giuridiche diverse, tanto più che colui al quale la misura cautelare non è stata concessa può riproporla, sia pure con il temperamento di cui all'art. 669 *septies* c.p.c. primo comma.

In ordine poi alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione per la compressione del diritto di azione di difesa che le norme oggetto di esame determinerebbero, è legittimo osservare che l'art. 24 citato ha conferito efficacia costituzionale alla tutela di tutte le posizioni giuridiche soggettive (diritti ed interessi legittimi) di cui sono portatori le persone fisiche e giuridiche, ed ha inteso statuire la effettività del diritto di difesa, cosicché le disposizioni da cui quest'ultimo è disciplinato devono essere tali da non renderne aleatorio l'esercizio.

Non sembra, invece, che la tutela costituzionale dei diritti e degli interessi legittimi possa estendersi alla tutela cautelare (data la sua natura meramente strumentale in funzione della decisione di merito), quantomeno sotto il profilo della sua maggiore o minore intensità.

Appare quindi condivisibile l'orientamento di autorevole dottrina secondo cui l'art. 24 della Costituzione non garantisce l'immediata impugnabilità di provvedimenti interinali aventi una efficacia extraprocessuale, mentre le norme in esame trovano la loro giustificazione nell'esigenza di funzionalità dell'amministrazione della giustizia, altrimenti esposta al rischio di essere gravata dalla proposizione di un numero imprevedibile di reclami avverso i provvedimenti cautelari di rigetto.

Il reclamo incidentale proposto deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere integralmente confermata.

P.Q.M. il Tribunale rigetta il reclamo proposto da Ferrara Giuseppe e dichiara inammissibile il reclamo incidentale proposto da Geraci Vincenzo e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata.

LA CRITICA PER IMMAGINI: UN DIRITTO VIRTUALE?

L Il provvedimento in epigrafe aggiunge un nuovo, significativo, tassello all'interminabile mosaico di decisioni pretorie che da sempre evidenziano lo scontro, in sede di tutela cautelare, fra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità. Al di là dell'intrinseca notorietà del caso (che ha offerto alle cronache occasione per rispolverare mai sopite polemiche), la decisione si segnala per il fatto di affrontare la delicata questione dei limiti che circoscrivono l'esercizio del diritto di critica quando quest'ultimo venga esercitato attraverso l'espressione artistica creativa propria dell'opera cinematografica¹.

Ancora una volta, a sollevare il problema è un c.d. *istant-movie*, un film verità che rielabora per il grande e piccolo schermo vicende che hanno ap-

¹ In dottrina, il rapporto tra i diritti della personalità e la rielaborazione cinematografica o televisiva di vicende appartenute alla cronaca recente o remota è stato recentemente affrontato da SAVINI,

L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica, Padova, 1989, 78, e da GARUTTI, *La tutela civile della persona nello spettacolo*, Padova, 1991, 91.

pena lasciato le prime pagine dei giornali². Il collegio capitolino — chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto dal regista e dai produttori del film « Giovanni Falcone » avverso l'ordinanza che, accogliendo parzialmente l'istanza cautelare del dr. Geraci, aveva disposto l'eliminazione di alcune scene del film ritenute lesive dell'onore e della reputazione del componente del CSM — conferma il provvedimento reclamato, ritenendo non prodotta, da parte del reclamante, la prova della veridicità di alcuni episodi riguardanti gli ultimi anni della vita del magistrato siciliano (aventi carattere denigratorio per il tutelato), che la pellicola, nella finzione scenica, rappresentava come realmente avvenuti.

È interessante notare come nella conclusione del collegio sembri trovare spazio un criterio di valutazione che in passato è stato adottato per definire un caso in parte analogo a quello in specie, ma che, diversamente, riguardava la rappresentazione cinematografica di eventi che avevano ormai acquisito una dimensione storica³. In quell'occasione il pretore aveva ritenuto lecita la divulgazione di alcune scene dello sceneggiato televisivo « Io e il Duce » — reputate dai ricorrenti lesive dell'onore e della reputazione della Petacci —, giudicando tali scene rispettose del dovere di verità (inteso come controllo dell'attendibilità delle fonti) a cui la rievocazione filmica di fatti o circostanze storiche di pubblico interesse deve sottostare, per far sì che, nella valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, le ragioni artistiche e divulgative dell'opera prevalgano sulle conseguenze lesive (per la reputazione del rappresentato) che la stessa rappresentazione comporta. Del resto, l'utilizzazione del c.d. « principio di verità » come criterio di bilanciamento nello scontro fra diritti della personalità ed espressione cinematografica, ricorre frequentemente nelle decisioni sul tema⁴.

In questa prospettiva, la decisione in epigrafe, pur riconoscendo all'autore dell'opera cinematografica la facoltà di offrire un'interpretazione anche aspramente critica dei fatti rappresentati, non omette di considerare come, nel caso di specie, l'ancor viva attualità delle vicende narrate e l'insufficiente sedimentazione storica degli stessi avvenimenti comprimano notevolmente l'ambito di esercizio di tale facoltà e rendano, per contro, la rappresentazione stessa particolarmente sensibile alle censure di illiceità promosse da chi, assumendo di essere rappresentato in modo denigratorio, invochi la tutela cautelare. I giudici capitolini, pertanto, dopo aver riconosciuto le potenzialità diffamatorie degli episodi del film interessati dai colpi di forbice del provvedimento reclamato, negano

² Fra i precedenti, accomunati dalla drammaticità degli eventi rievocati: Pret. Firenze, ord. 3 marzo 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2019, con ampia nota ricognitiva di Di CIOIMMO, e in questa *Rivista*, 1986, 913, con nota di GARUTTI, *Cronaca nera ed opera cinematografica (il film sul « mostro di Firenze »)*; nonché Pret. Roma, ord. 6 maggio 1983, *Foro it.*, 1984, I, 299, con nota di richiami, e in *Giur. merito* 1984, 550, con nota di AZZARITI sul caso del calciatore Re Cecconi.

³ Così l'ultimo capitolo della saga giudiziaria cominciata dagli eredi Petacci ne-

gli anni cinquanta per tutelare i diritti della personalità della loro congiunta, deciso da Pret. Roma, ord. 25 maggio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 988 con nota di richiami, nonché in *Dir. Aut.*, 1986, 182, con nota di LAX, *Riservatezza ed identità personale tra cronaca e storia*.

⁴ Recentemente, anche se con diversa rilevanza rispetto al caso corrente: App. Roma, 11 febbraio 1991, in *Giust. civ.*, 1991, I, 996, ennesimo episodio giudiziario del caso Re Cecconi; Pret. Roma, ord. 6 febbraio 1990, *Foro it.*, 1990, I, 3020, con nota di richiami, sul caso Maiorca.

ogni valenza al concetto di verosimiglianza, invocato a difesa delle scene in questione, e dimostrano di ritenere quantomai difficile, se non concretamente impossibile, la prova dell'effettiva verifica storica degli episodi in esse rappresentati (va così interpretato il reciso diniego opposto alla richiesta di prova testimoniale avanzata dai reclamanti). Tali episodi appaiono, agli occhi del collegio romano, come il frutto di un'arbitraria e denigratoria ricostruzione degli eventi, che non può essere ricompresa nei termini di un legittimo esercizio del diritto di critica. Una conclusione, si direbbe, quasi obbligata, considerando che l'oggettiva attualità degli eventi rievocati dal film, e, soprattutto, le polemiche che sembrano ancora aleggiare attorno tali accadimenti fanno sì che la vicenda del giudice siciliano appaia ancora lontana dalla sua definitiva collocazione nella storia.

L'impressione è, tuttavia, che l'impostazione seguita dal provvedimento in epigrafe, fondata su una rigorosa applicazione del « principio di verità », sia suscettibile di essere ridiscussa nel momento in cui si considerino più da presso le ragioni che i realizzatori del film agitavano a difesa della propria opera creativa. È noto che il riferimento all'effettiva verifica dei fatti rappresenta, da sempre, il contrappasso giurisprudenziale alla legittimità di esercizio del diritto di cronaca: la verità oggettiva o, quanto meno, putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca, costituisce, invero, l'asse portante dell'ormai consolidato « *vademecum* del giornalista » formulato da Cass. 18 ottobre 1984⁵. Verità, verrebbe allora da dire, sempre e comunque. Ma con riferimento al diritto di cronaca. Che ne è, invece, del diritto di critica? A ben guardare, infatti, il ricorso sottoposto ai giudici romani dai reclamanti sostanzialmente un interrogativo apparentemente cristallino: può, il diritto di critica, essere esercitato attraverso un'opera di celluloidi? La domanda, in effetti, potrebbe non offrire una risposta univoca, soprattutto se si considera la recente Cass. 16 aprile 1993⁶, che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, si è preoccupata di definire con estrema precisione le diverse capacità discriminanti del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca. Così, se per definire l'ambito di esercizio di quest'ultimo, afferma la Suprema Corte, continuano a vivere i tre ben noti criteri guida che in altri tempi sarebbero stati condensati in un breve slogan (utilità, verità e civiltà), per il diritto di critica, intesa come interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti, viene ribadito che l'unico limite è rappresentato dall'interesse pubblico o sociale della critica stessa. Abbracciando una concezione monistica, se ne dovrebbe dedurre che, abbandonando la penna ed imbracciando la cinepresa, la libertà di esprimere la propria interpretazione su fatti e comportamenti umani (purché di interesse pubblico) non muti. Il punto è, però, stabilire se questa concezione monistica del diritto di critica regga. Se, cioè, la diversità dei mezzi espressivi, attraverso i quali può esprimersi il medesimo giudizio critico su di una vicenda umana, non imponga una diversa e più stringente valutazione della legittimità di tale espressione a seconda dei casi; dando, si intende, per scontata l'ineliminabilità del carattere offensivo della critica stessa, che, altrimenti, non sarebbe più tale.

⁵ *Foro it.*, 1984, I, 2711, con osservazioni di PARDOLESI.

⁶ *Id.* 1994, II, 94, con osservazioni di TESAURO e TRAMONTANO.

Valutando l'esito della pronuncia in epigrafe, e sulla scorta dei precedenti citati⁷, sembrerebbe doversi concludere che in realtà il diritto alla critica per immagini esista solo sulla carta. E ciò in quanto l'immagine, a differenza della penna, dimostra — alla prova dei fatti — di non consentire un limpido utilizzo del diritto di critica, non foss'altro che per la naturale difficoltà che il fruitore del messaggio incontra nel distinguere l'interpretazione (critica), fornita dall'autore, dalla prospettazione così fortemente reale del fatto che l'immagine stessa offre immediatamente (e senza alcun tipo di mediazione meditativa) alla sua percezione. E se è difficile (se non impossibile) distinguere la critica dal fatto, la medesima difficoltà riaffiora quando si tenti di considerare separatamente i rispettivi diritti. L'immagine è, allora, ontologicamente cronaca⁸.

Da tutto ciò sembra allora potersi trarre un *caveat* di portata generale, destinato inevitabilmente a riecheggiare ogni qual volta l'arte (o l'industria?) della *fiction* (sia essa cinematografica o televisiva) si accinga a frequentare, con piglio giornalistico, avvenimenti appena dismessi dalle cronache. Laddove la realtà della cronaca venga resa — in ossequio alle ineliminabili esigenze della narrazione per immagini — attraverso la ricostruzione di episodi e circostanze appartenenti alla vita quotidiana dei protagonisti della vicenda rappresentata (episodi che solitamente non sono oggetto di verifica di fronte alla storia, e che comunque non lo sono mai quando si tratti di vicende appena transitate dal mondo dell'informazione), l'opera cinematografica (o meglio: i suoi autori) si trova(n)o, di fronte alle iniziative giudiziarie di chi assuma di essere stato raffigurato in modo lesivo dei propri diritti della personalità, a dover fare i conti con l'improbabile compito di portare la storia in un'aula di giustizia: con l'alea di una *diabolica probatio* dall'esito, a tutto concedere, incerto.

UMBERTO IZZO

⁷ Va inoltre ricordata la decisione sul caso dello sceneggiato televisivo «Pupetta Maresca» (Pret. Roma, ord. 7 novembre 1986, in *Giur. merito*, 1987, 1190, con nota di FARAONE, *Tutela della personalità e principio di «verità legale»*, successivamente commentata da CIAURI, *I diritti della persona e la tutela contro la cronaca giornalistica*, *id.*, 1988, 40, nonché da PERFETTI, *Limiti alla censura giudiziaria della rappresentazione scenica di persona vera*, in *Giur. it.*, 1990, IV, 92), dove il giudicante, nell'ardito tentativo di contemperare l'esigenza narrativa e la verità giudizialmente accertata dai fatti (posto che, successivamente alla sua verifica storica, la vicenda rappresentata nello sceneggiato

era stata ricostruita da un giudicato penale), si improvvisava sceneggiatore ed ordinava alla produzione dello sceneggiato di inserire alcune scene nella trama narrativa del film.

⁸ Come afferma Christian METZ (*Semiologia del cinema*, Milano, 1989, 24), alla cui opera si rimanda per una riflessione sul tema, «Esso (il film) mette in moto nello spettatore un processo insieme percettivo e affettivo di partecipazione..., incontra di primo acchito una sorta di credito — mai totale, evidentemente, ma più forte che altrove, talvolta vivissimo in assoluto —, trova il mezzo di rivolgersi a noi col tono dell'evidenza, nei modi persuasivi dell'«È così»...».